



Allegato A)

*alla delibera  
di CP n. 15 del  
22.7.2010*

# PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RILASCIO DI LICENZA  
PER AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO PROPRIO**



## INDICE

ART. 1 – Oggetto	pag.3
ART. 2 – Istituzione Commissione	pag.3
ART. 3 – Composizione Commissione	pag.3
ART. 4 – Nomina dei componenti	pag.3
ART. 5 – Compiti della Commissione Provinciale	pag.3
ART. 6 – Durata e funzionamento della Commissione	pag.4
ART. 7 – Rimborso spese funzionamento Commissione	pag.4
ART. 8 – Compensi	pag.4
ART. 9 – Domanda di rilascio della licenza	pag.4
ART. 10 – Rilascio della licenza	pag.4
ART. 11 – Applicazione regole per il procedimento amministrativo	pag.4
ART. 12 – Entrata in vigore	pag.5



**Art.1**  
**Oggetto**

Il presente Regolamento, in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art.105, comma 3, lett. f), disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Provinciale per il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio, nonché il relativo procedimento amministrativo.

**Art.2**  
**Istituzione Commissione**

E' istituita una speciale Commissione Provinciale consultiva per il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio.

**Art.3**  
**Composizione Commissione**

La Commissione di cui all'art.2 è composta:

- a. dal Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti o, in caso di assenza, da altro dirigente all'uopo incaricato, con funzioni di Presidente;
- b. da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, designato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale competente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente;
- c. da un rappresentante della Regione Puglia, designato dal Presidente della Regione Puglia;
- d. da quattro rappresentanti delle Associazioni Locali aderenti alle Associazioni Nazionali nei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia individuate come maggiormente rappresentative della Camera di Commercio territorialmente competente designati dai responsabili delle suddette Associazioni;
- e. da due rappresentanti delle Associazioni Locali aderenti alle Associazioni Nazionali dell'Autotrasporto, nonché alle Associazioni Nazionali di rappresentanza del Movimento Cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative della Camera di Commercio territorialmente competente designati dai responsabili delle suddette Associazioni;
- f. da un rappresentante dell'Albo Nazionale dei gestori dei rifiuti presso la Camera di Commercio territorialmente competente designato dal Presidente della Sezione Regionale della Puglia dell'Albo Nazionale.

Per ogni componente di cui al comma 1, lett. b), c), d), e), f), viene designato anche un membro supplente il quale partecipa alle sedute di Commissione in assenza del membro effettivo.

Le funzioni di Segreteria sono svolte da un impiegato del Servizio Trasporti nominato dal Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti.

**Art.4**  
**Nomina dei Componenti**

I componenti effettivi e supplenti della Commissione sono nominati dal Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti.

**Art.5**  
**Compiti della Commissione Provinciale**

La Commissione Provinciale esprime parere obbligatorio e non vincolante ai fini del rilascio della licenza per il trasporto di merci per conto proprio effettuato con i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 6000 kg e di portata utile maggiore di 3000kg.

Alla domanda di rilascio della licenza dovrà essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri per il rimborso spese funzionamento della commissione.



## **Art.6**

### **Durata e funzionamento della Commissione**

La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dalla nomina. Scaduto il periodo di cui sopra i poteri della Commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine e comunque per non oltre 45 giorni.

I componenti della suddetta Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento dell'incarico triennale.

Le deliberazioni della Commissione sono valide se adottate a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **Art.7**

### **Rimborso spese funzionamento Commissione**

La Giunta provinciale, con apposita deliberazione, stabilisce i rimborsi spese dovuti per il rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio.

## **Art.8**

### **Compensi**

Ai componenti esterni della Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della Commissione.

L'importo del gettone di presenza è stabilito con apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

## **Art.9**

### **Domanda di rilascio della licenza**

La domanda, in bollo, per il rilascio della licenza per l'autotrasporto di merci in conto proprio diretta al Presidente della Provincia, dovrà essere compilata secondo uno schema predisposto dal Settore competente e sottoscritta dal richiedente.

Il Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti potrà richiedere ulteriore documentazione comprovante il volume di affari dell'azienda, il possesso di strutture e attrezzature, l'assolvimento di obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, etc. atta a favorire l'accoglimento dell'istanza.

## **Art.10**

### **Rilascio della licenza**

Il Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti, in caso di parere discordante della Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, prima dell'adozione con esito negativo dell'atto amministrativo, comunicherà all'interessato il relativo preavviso di diniego, motivando la decisione discordante.

## **Art.11**

### **Applicazione regole per il procedimento amministrativo**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni stabilite dal vigente Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo.

## **Art.12**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

